

(N. 1794)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta dell'11 luglio 1951 (N. Stampato N. 2025)

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 LUGLIO 1951

Norme sulla circolazione monetaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere monete metalliche da lire 100 e da lire 50, nonché nuove monete in lega « Italia » da lire 10, lire 5, lire 2 e lire 1 in luogo di quelle autorizzate col decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, e dei biglietti di Stato.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i contingenti e le caratteristiche delle nuove monete da lire 100, 50, 10, 5, 2 e 1, di cui al precedente comma.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà stabilita la data dalla quale le monete di nuovo conio per i valori da lire 100 e inferiori, di cui al presente articolo, avranno corso legale nello Stato, nonché la data di cessazione del corso legale e del cambio delle monete emesse ai

sensi del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, e dei biglietti di Stato, compresi quelli da emettersi ai sensi del successivo articolo 3.

Art. 2.

A decorrere dalla data da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, saranno esclusi dalla facoltà di emissione, spettante alla Banca d'Italia ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, i biglietti da lire 100 e da lire 50 di cui all'articolo 3 del testo unico sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui al precedente comma, i biglietti della Banca stessa dei tagli da lire 100 e da lire 50 continuano ad avere corso legale.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà parimenti stabilita la data trascorsa la quale i

predetti biglietti, che non saranno stati presentati per il cambio, andranno prescritti a favore dell'erario dello Stato.

Art. 3.

In via transitoria, fino a quando la circolazione dei valori da lire 100 e da lire 50 non potrà essere assicurata mediante le monete metalliche di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la fabbricazione ed emissione, in luogo dei biglietti della Banca d'Italia di cui all'articolo 2, di biglietti di Stato da lire 100 e da lire 50, con l'osservanza delle vigenti disposizioni per i biglietti di Stato, salvo quanto stabilito con i successivi commi.

Le caratteristiche ed i contingenti per i biglietti di Stato da lire 100 e da lire 50 saranno determinati con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro.

La data dalla quale avranno corso legale i biglietti di cui al presente articolo sarà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro i termini di cui ai precedenti articoli, occorrendo, potranno essere prorogati, fermo restando che gli ultimi termini di prescrizione non potranno, in ogni caso, essere successivi al 31 dicembre 1954.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Governatore della Banca d'Italia per regolare tutti i rapporti, nascenti dall'attuazione della presente legge, tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.